

La RIFORMA CARTABIA in MATERIA di PERSONE, MINORENNI e FAMIGLIE

1. Cenni introduttivi relativi alla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia

Nell'ambito di una più ampia riforma del processo civile, improntata essenzialmente alla riduzione dei tempi della giustizia, la legge delega (del 26 novembre 2021, n. 206) si è posta come obiettivo anche quello di realizzare una migliore tutela giurisdizionale dei diritti delle persone coinvolte in un procedimento di natura familiare, con particolare riguardo ai soggetti più fragili, vale a dire ai minori di età e alle donne.

In particolare, nel settore che qui interessa, sono stati introdotti una serie di principi direttivi finalizzati a unificare il rito delle controversie sui diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie, e si è diversamente configurata la struttura dell'autorità giudiziaria minorile (il Tribunale per i minorenni).

Successivamente è stata emanata la legge delegata (il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) che ha disciplinato nel dettaglio i principi sanciti nella citata legge delega nell'ottica di migliorare il processo civile (e quindi anche il c.d. processo di famiglia) in quanto strumento atto a garantire i diritti degli individui.

Allo scopo di non appesantire eccessivamente la trattazione dell'argomento indicato, eviterò ovviamente di entrare nel merito degli aspetti più tecnici riguardanti le modifiche introdotte, e cercherò di affrontare sinteticamente alcune novità introdotte dalla riforma a cominciare dalla riforma del Tribunale per i minorenni che è stata definita epocale.

2. La Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario e il Tribunale per i minorenni: una premessa obbligatoria

Al fine di meglio comprendere la recente riforma è imprescindibile conoscere la differenza tra i due diversi settori della magistratura che si occupano entrambi di famiglia e minori. Nell'ambito del Tribunale Ordinario vi sono magistrati che si occupano in tutto o in parte di materia familiare e di minori i quali, di regola, assumono le decisioni in composizione collegiale (nel senso che in questi casi il Collegio è composto da tre giudici di carriera). Nei Tribunali più grandi la loro competenza in materia di famiglia è esclusiva, nel senso che essi, di regola, non si occupano di altre materie e, in tal caso, essi fanno parte di una apposita Sezione specializzata denominata "Famiglia".

Vi sono poi, in ogni Distretto di Corte di Appello, i Tribunali per i minorenni che in sede civile hanno composizione mista, nel senso che due giudici sono "togati", cioè magistrati di carriera, mentre altri due giudici sono onorari, vale a dire che sono esperti provenienti dal mondo dei servizi e della libera professione (ad es. assistenti sociali, educatori, pedagogisti, psicologi, psichiatri o neuropsichiatri infantili).

Per quanto riguarda le rispettive competenze dei due diversi organismi, in breve, si può dire che presso il Tribunale Ordinario i giudici della famiglia si occupano principalmente di separazioni, divorzi, e contenzioso familiare relativo ai nuclei familiari di persone non unite in matrimonio. Nel citato contenzioso vi sono, ad esempio, le cause di riconoscimento dei figli, le impugnazioni del riconoscimento, le dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità, le procedure in tema di adozione dei maggiorenni e di rettifica di sesso).

Quanto al Tribunale per i minorenni, oltre che della complessa gestione del settore delle adozioni nazionali e internazionali e dei minori stranieri non accompagnati, i giudici si occupano del pregiudizio dei bambini e, di conseguenza, della responsabilità genitoriale (termine che ha sostituito quello ormai superato di potestà). Si tratta dei c.d. procedimenti *de potestate*, nell'ambito dei quali vengono assunti provvedimenti volti a tutelare i diritti dei minori non sufficientemente garantiti da genitori solo parzialmente idonei al loro compito, così che, nei casi più gravi, i bambini possono essere allontanati dalla famiglia biologica (e i genitori possono vedere sospesa o decaduta la loro responsabilità genitoriale), con conseguente affidamento ai servizi sociali e, nei casi più gravi, anche dati in adozione.

Per completezza va detto che, ancora attualmente, il Tribunale per i minorenni ha anche una competenza di natura penale in quanto si occupa dei processi penali riguardanti i reati commessi dai minori, a partire dai 14 anni sino al compimento della maggiore età, nonché di tutto quanto attiene alla "sorveglianza", vale a dire al trattamento penitenziario dei minori che sono stati condannati a pene detentive.

3. La riforma del Tribunale per i minorenni: il "nuovo" Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie

La citata legge delega ha affidato al Governo l'istituzione di un nuovo Tribunale, denominato, "per le persone, per i minorenni e per le famiglie", destinato a gestire competenze penali e civili e a trattare anche le competenze in materia di stato e di capacità delle persone. Sulla base della previsione normativa il nuovo Tribunale si articolerà in una Sezione distrettuale, costituita presso ogni sede di Corte di Appello, e Sezioni circondariali, istituite presso ogni sede di Tribunale del Distretto. In sostanza, nella sede distrettuale il nuovo Tribunale gestirà le attuali competenze del Tribunale per i minorenni in tema di adozione, nonché quelle penali e di sorveglianza, oltre alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dai giudici del Circondario; nella sede circondariale il nuovo organismo giudiziario tratterà, oltre a tutte le questioni civili attualmente di competenza del Tribunale, anche tutte le procedure c.d. *de potestate* oggi di competenza dell'autorità giudiziaria minorile.

Al di là dell'imponente numero di delicati procedimenti minorili che, ove la riforma entrasse in vigore secondo le iniziali previsioni del legislatore, a partire dall'ottobre 2024 si riverserebbero sui giudici del nuovo organo giudiziario, già oberati dalle cause in materia di famiglia, vi è il problema che ad occuparsi di questo nuovo contenzioso (già minorile) saranno dei giudici singoli e non più un collegio in composizione mista (giudici di carriera e giudici onorari, vale a dire i magistrati che attualmente lavorano presso il Tribunale per i minorenni). In altre parole queste procedure assai delicate (si pensi a quelle in cui è in gioco la permanenza o meno del minore presso il suo nucleo familiare) non potranno essere come adesso affrontate collegialmente con l'ausilio degli esperti, e questa novità non può che essere giudicata negativamente in quanto la soluzione adottata dal legislatore non appare confacente alla migliore tutela dei minori.

4. Le modalità alternative di risoluzione delle controversie in materia familiare: la mediazione familiare e la conciliazione giudiziale. Cenni sul coordinatore genitoriale

A far data dal 2006 il legislatore ha introdotto nel nostro codice la facoltà per il giudice di astenersi, in qualunque fase processuale, dall'adottare provvedimenti di sorta nel caso ravvisi l'opportunità per i coniugi di iniziare un percorso di mediazione, rivolgendosi quindi ad un mediatore al fine di raggiungere un accordo. Tale sostanziale sospensione della causa richiede peraltro il previo consenso delle parti. Nella recente riforma si sono adottate disposizioni finalizzate ad incentivare il ricorso alla mediazione, ciò nell'ottica di ridurre i tempi dei processi e di conseguire una migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia. In tal modo il legislatore ha mostrato di essere interessato alla mediazione soprattutto in funzione deflattiva e non per la qualità delle decisioni concordate le quali, talora, sono anche più soddisfacenti rispetto alle decisioni giurisdizionali.

In forza della stessa visione deflattiva, il riformatore ha inteso potenziare anche l'esercizio della funzione conciliativa da parte del giudice, tra l'altro prevedendo la delegabilità della funzione conciliativa ai giudici onorari (destinati a collaborare con magistrati togati nell'ambito di un organismo denominato Ufficio per il processo). Tuttavia non è possibile fare ricorso né alla mediazione familiare né alla conciliazione giudiziale nel caso emergano fatti di violenza di genere o domestiche in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, in tema di prevenzione e di lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Quanto al coordinamento genitoriale, siamo di fronte ad un altro rimedio per contenere il ricorso dei genitori ad azioni giudiziarie o, per quanto possibile, il protrarsi del contenzioso. In pratica il coordinatore, tra i suoi compiti, ha anche quello di aiutare la coppia genitoriale a negoziare accordi relativamente al tempo da trascorrere e da condividere con i figli al fine di evitare il perpetuarsi del conflitto. Già prima della riforma, tale figura è stata utilizzata dalla magistratura per risolvere aspetti molto pratici della vita familiare quali, ad esempio, la scelta delle attività formative, o il rispetto dei tempi di visita. Nell'esperienza pregressa, pur in assenza di specifiche disposizioni, il coordinatore è stato inteso come un elemento interno al processo, cioè da utilizzare principalmente in corso di causa. Il legislatore della riforma si è limitato peraltro a prevedere la nomina da parte del giudice di un esperto, su istanza congiunta delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di "superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli".

5. L'ascolto del minore e le sue modalità

La Riforma Cartabia si è limitata, nella sostanza, a razionalizzare la normativa in tema di ascolto del minore ribadendo una serie di principi che erano già presenti nel nostro ordinamento e precisamente: 1) obbligo di ascoltare il minore (che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore, se dotato di discernimento) nei procedimenti che lo riguardano; 2) le sue opinioni sono prese in considerazione tenuto conto della sua età e della sua maturità; 3) non si deve però procedere all'ascolto: a) quando esso è in contrasto con il suo interesse; b) se è manifestamente superfluo; c) se vi è impossibilità fisica o psichica del minore; d) se il minore esprime la volontà di non essere ascoltato; e) se, ove i genitori raggiungano un accordo sull'affidamento dei figli, non emerge la necessità di un ascolto.

Quanto alle modalità, prima di sentire il minore, il giudice lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto; l'attività dell'ascolto, che il giudice può effettuare con l'ausilio di esperti o altri ausiliari, deve avvenire in locali idonei ed adeguati, anche al di fuori del tribunale e in orari compatibili con gli obblighi scolastici; il giudice è tenuto ad indicare i temi oggetto dell'ascolto e i difensori possono proporre argomenti e temi di approfondimento; in caso di più minori, di regola, il giudice li sente separatamente; i difensori, i genitori e l'eventuale curatore speciale possono essere autorizzati dal magistrato a partecipare all'ascolto; l'ascolto deve essere registrato ma, in caso di impossibilità di registrazione, nel processo verbale dell'udienza dovrà essere descritto "dettagliatamente" il contegno del minore.

6. Il tutore e il curatore speciale del minore

Va premesso che, nel nostro ordinamento, da tempo, è prevista la nomina di un tutore al minore in vista della sua legale rappresentanza quando la responsabilità dei genitori è stata sospesa o è venuta del tutto meno (in tal caso si parla di decadenza).

Per quanto concerne il curatore e/o curatore speciale, la sua presenza nel processo e al di fuori del processo in rappresentanza e a tutela del minore è stata incentivata assai dalla riforma Cartabia, con la sottolineatura che essa è stata prevista anche al termine di un procedimento in cui un minore sia coinvolto, laddove la responsabilità dei genitori sia stata limitata a causa della loro sola parziale idoneità. In caso di sua nomina, il giudice deve precisare quali atti egli debba compiere, quali atti invece richiedano la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e gli atti che eventualmente possono compiere i genitori. Nei casi in cui la legge prevede la nomina del curatore speciale e il giudice non vi provveda l'intero procedimento rischia di essere annullato. Tra le novità della riforma vi è che anche il minore che ha compiuto i 14 anni può chiedere la nomina del curatore speciale e, in tal caso, questi avrà poteri di rappresentanza sostanziale.

7. Rifiuto del minore di incontrare uno dei genitori

Precisato che è stata esclusa l'esistenza e, quindi, la validità scientifica della sindrome definita "alienazione parentale", a seguito della separazione o del divorzio tra i genitori, può accadere che un figlio si rifiuti di mantenere rapporti con uno dei genitori (solitamente è quello presso il quale il minore non è stabilmente collocato). In tal caso siamo di fronte ad una delle situazioni più difficili da gestire per un magistrato, e questo è il motivo per cui il legislatore ha introdotto una serie di indicazioni processuali a cui attenersi. In particolare è previsto l'obbligo del giudice di ascoltare il minore senza ritardo, e di assumere fin da subito informazioni sulle cause del rifiuto del minore. Analoghe procedure sono previste nell'ipotesi che un genitore ostacoli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l'altro genitore, nonché quando sia impedita la conservazione di rapporti significativi tra il minore e gli ascendenti o altri parenti.

8. La violenza domestica o di genere

In questa sede mi devo limitare a fare brevemente cenno alle nuove disposizioni da applicarsi in sede civile nei procedimenti in cui siano denunciati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Il giudice, al fine di accertare le condotte violente denunciate, è tenuto ad approfondire il caso, ad acquisire eventuale documentazione raccolta in ambito penale (ove non coperta dal segreto), e ad istruirlo attivandosi anche d'ufficio e senza ritardo, nel rispetto del contraddittorio e fermo il diritto alla prova contraria. Si procede altresì all'ascolto del minore, personalmente e senza ritardo, a meno che egli non sia già stato sentito in maniera sufficiente ed esaustiva in ambito penale, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. Il magistrato delegato a seguire un procedimento di questo genere è tenuto non solo a tutelare la sfera personale e la personalità della vittima ma pure la sua sicurezza, anche evitando la contemporanea presenza delle parti in Tribunale. Le parti non sono tenute a comparire personalmente in udienza e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di loro comparsa, il giudice deve astenersi dal procedere al tentativo di conciliazione, e dall'invitarle a sperimentare un percorso di mediazione familiare. E, d'altra parte, nelle situazioni in questione, anche il decreto con il quale viene fissata udienza non può contenere l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare come di regola ora avviene. Lo stesso mediatore deve interrompere le sedute quando, in corso di causa, emergano notizie di violenza.

Se la vittima dei comportamenti violenti è stata inserita in collocazione protetta, il giudice dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

Nel caso all'esito dell'istruttoria sia ravvisabile la fondatezza della iniziale denuncia, il giudice deve adottare i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima del reato e i figli minori, ricorrendo anche all'intervento dei servizi sociali e sanitari, e disciplina il diritto di visita con modalità idonea a non compromettere la loro sicurezza. I servizi locali, nel caso di inserimento della vittima in struttura protetta, possono anche essere incaricati allo scopo di elaborare progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.